

REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI ACCERTAMENTO EVASIONE PER IL PERSONALE UFFICI TRIBUTI PREVISTI DALL’ART.1, COMMA 1091 DELLA LEGGE N.145/2018”

Approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 158 del 06/11/2019

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1) Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti norme legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 145/2018, nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

2) L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a incentivare l'efficienza e l'efficacia dell'accertamento dell'evasione dell'Imposta Municipale Unica (IMU) nonché della Tassa Rifiuti (TARI), valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2

(Soggetti interessati)

1) Gli incentivi previsti dal presente regolamento, nei limiti di cui al successivo art. 3 sono attribuiti al personale dell'ufficio Tributi che svolge in forma stabile l'attività di gestione dell'imposta unica comunale – IUC. Le richieste di informazioni o di documentazione ad altri uffici comunali, utili allo svolgimento dell'attività di recupero evasione, sono da considerarsi come regolari scambi di dati tra servizi diversi e non costituiscono presupposto per il riconoscimento degli incentivi previsti dal presente regolamento

Articolo 3

(Costituzione del fondo e riparto)

1) E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di recupero dell'IMU e della TARI nella misura stabilita al successivo comma 3.

2) Il compenso incentivante deve remunerare una produttività reale ed effettiva del personale interno, definita secondo un percorso preciso, che parte dalla definizione degli obiettivi e si conclude con l'accertamento della realizzazione degli stessi.

3) Il fondo per l'incentivazione viene costituito in via iniziale nella misura percentuale del 3% sulle riscossioni ivi comprese quelle coattive relative ad atti di accertamento e liquidazione IMU e TARI indipendentemente dall'anno di notifica.

4) Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 145/2018, il fondo è destinato:

- per un ammontare pari ad un terzo del fondo costituito, da ripartire tra i soggetti di cui all'articolo 2. Tale importo è da intendersi comprensivo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'ente.

- per un ammontare pari a due terzi del fondo costituito:

- all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione a favore degli uffici preposti alla gestione delle entrate;

- all'implementazione delle banche dati integrate per il controllo e il miglioramento della capacità di accertamento, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

5) La determinazione dell'importo effettivo da liquidare viene effettuata sulle somme effettivamente riscosse e non contestate, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento e liquidazione. In applicazione della nota di approfondimento dell' IFEL del 28.2.2019 sul comma 1091 della legge di bilancio 2019, *"per maggiore gettito deve intendersi il gettito aggiuntivo rispetto a quello che risulta ordinariamente acquisito sui due tributi richiamati dalla norma, nelle forme proprie di ciascuno: l' autoliquidazione nel caso dell' IMU; la richiesta comunale mediante avviso bonario nel caso della TARI.....Per identificare il maggior gettito...dovranno essere considerate tutte le riscossioni diverse da quelle ordinarie, generate da attività di verifica e controllo poste in essere dal Comune"*. Nel caso specifico del Comune di Cameri:

a) il maggior gettito afferente l'imposta IMU sarà considerato in relazione alle riscossioni generate da avvisi di accertamento emessi ai sensi dell'art. 23 comma 1 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta

b) il maggiore gettito afferente la TARI sarà considerato in relazione alle riscossioni generate da avvisi di accertamento emessi ai sensi dell'art. 28 commi 6 e 7 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa, in conseguenza del mancato pagamento, anche previo sollecito, delle somme richieste tramite avvisi di pagamento bonari previsti dal comma 1 dello stesso articolo.

6) Il maggior gettito derivante da riscossione coattiva sarà considerato al netto degli aggi spettanti al concessionario della riscossione

6) L'attribuzione della quota destinata al trattamento economico accessorio relativa al fondo di cui al presente regolamento è attribuita al personale individuato ai sensi dell'art. 2 comma 2 ed è effettuata a seguito di contrattazione integrativa.

7) Le percentuali di cui al presente articolo potranno essere modificate annualmente con deliberazione di Giunta Comunale. In mancanza di tale deliberazione sono confermate le percentuali previste al punto 4) del presente articolo.

8) I benefici economici riconosciuti al personale non possono superare in ogni caso il 15% del trattamento tabellare annuo individuale

Articolo 4

(Disapplicazione del regolamento)

Il presente regolamento non trova applicazione nel caso in cui l'attività di accertamento sia affidata in concessione

Gli incentivi previsti dal presente regolamento non potranno essere riconosciuti nel caso in cui non siano approvati il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal D. Lgs n. 267/2000.

Articolo 5

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento trova efficacia a decorrere dall'esercizio 2019 ed il fondo incentivante riferito all'esercizio in corso sarà quantificato con riferimento alle riscossioni di IMU-TARI realizzate nel 2018 e desumibili dal rendiconto di tale esercizio. Tale fondo potrà essere utilizzato per incentivare gli obiettivi previsti per il 2019, con conseguente erogazione nel 2020 nella misura in cui saranno stati realizzati gli obiettivi 2019. Analogamente si procederà per gli anni successivi.